

REGOLAMENTO (UE) 2016/2253 del 14 dicembre 2016 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari del Sud Africa

OMISSIS

Articolo 1

A norma di quanto disposto nell'allegato, sono aperti contingenti tariffari dell'Unione per le merci originarie del Sud Africa.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'allegato sono gestiti conformemente al disposto degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.

Articolo 3

A norma del protocollo n. 4 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, è sospesa l'applicazione del regolamento (CE) n. 2793/1999 del Consiglio.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (16-12-2016)

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2016.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2016

ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio applicabile (riduzione %)
09.1801	0402 10		Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %	Dall'1.11.2016 al 31.12.2016	83,3	0
				Per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	500	
09.1802	0405 10		Burro	Dall'1.11.2016 al 31.12.2016	83,3	0
				Per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	500	
09.1804	0811 10 90		Fragole, congelate	Dall'1.11.2016 al 31.12.2016	377,5 ⁽¹⁾	0
				Per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	385 ⁽²⁾	

09.1806	1701 13 10 1701 14 10 1701 99 10		Zuccheri di canna destinati ad essere raffinati e zuccheri bianchi, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Dall'1.11.2016 al 31.12.2016	8 333	0
				Per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	50 000	
09.1808	1701 13 10 1701 14 10		Zuccheri di canna destinati ad essere raffinati, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Dall'1.11.2016 al 31.12.2016	16 667	0
				Per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	100 000	
09.1818	1702 30 50		Glucosio e sciroppo di glucosio, in polvere cristallina bianca, anche agglomerata, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio	Dall'1.11.2016 al 31.12.2016	83,3	0
				Per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	500	
09.1820	2007 91 30		Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di agrumi, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %	Dall'1.11.2016 al 31.12.2016	16,7	50 % NPF
				Per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	100	
09.1822	ex 2007 99 39	16 17 18 19 22 24 26 27 29 30 32 34 39 40 46 47 54 56	Puree di pere, albicocche, pesche (incl. le pesche noci) o miscugli (escl. la frutta tropicale) ottenute per filtrazione e portate ad ebollizione sotto vuoto, le cui caratteristiche chimiche ed organolettiche non sono state modificate in seguito al trattamento	Dall'1.11.2016 al 31.12.2016	57 156 ⁽³⁾	Dall'1.11.2016 al 31.12.2016: 45 % NPF Dall'1.1.2017 al 31.12.2017: 41 % NPF Dall'1.1.2018 al 31.12.2018: 36 % NPF Dall'1.1.2019 al 31.12.2019: 32 % NPF Dall'1.1.2020 al 31.12.2020: 27 % NPF Dall'1.1.2021 al 31.12.2021: 23 % NPF
				Per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	57 156	

	ex 2007 99 50	41 42 43 45 47 49 51 52 53 62 64 67	termico; pere, albicocche, pesche (incl. le pesche noci) o miscugli (escl. la frutta tropicale) preparate o conservate, senza aggiunta di alcole			Dall'1.1.2022 al 31.12.2022: 18 % NPF Dall'1.1.2023 al 31.12.2023: 14 % NPF Dall'1.1.2024 al 31.12.2024: 9 % NPF Dall'1.1.2025 al 31.12.2025: 5 % NPF Dall'1.1.2026 al 31.12.2026:0
	2007 99 97	32 33 35 37 38 39 40 41 42 44 46 48 52 57 62				
	2008 40 51 2008 40 59 2008 40 71 2008 40 79 2008 40 90 2008 50 61 2008 50 69 2008 50 71 2008 50 79 2008 50 92 2008 50 98 2008 70 61 2008 70 69 2008 70 71 2008 70 79 2008 70 92 2008 70 98 2008 97 59 2008 97 74 2008 97 78 2008 97 98					
09.1824	ex 2007 99 39	43 44	Puree di frutta tropicale ottenute	Dall'1.11.2016 al 31.12.2016	2 960 ⁽⁴⁾	50 % NPF
	2008 97 72		per filtrazione e portate ad ebollizione sotto vuoto, le cui caratteristiche chimiche ed	Per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	3 020 ⁽⁵⁾	

			organolettiche non sono state modificate in seguito al trattamento termico; frutta tropicale preparata o conservata, senza aggiunta di alcole			
09.1826	2009 11 99		Succo di arancia congelato	Dall'1.11.2016 al 31.12.2016	1 036 ⁽⁶⁾	0
				Per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	1 057 ⁽⁷⁾	
09.1829	2009 71 2009 79		Succo di mela	Dall'1.11.2016 al 31.12.2016	3 478 ⁽⁸⁾	50 % NPF
				Per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	3 595 ⁽⁹⁾	
09.1830	2102 10 90		Lieviti vivi, diversi dai lieviti di coltura e dai lieviti di panificazione	Dall'1.11.2016 al 31.12.2016	58,3	0
				Per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	350	
09.1891	ex 2204 21 93	19	Vini con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol.	Dall'1.11.2016 al 31.12.2016	60 105 000 litri ⁽¹⁰⁾	0
		29				
		31				
	ex 2204 21 94	19				
		29				
		31				
		61				
	ex 2204 21 95	71				
		81				
		11				
21						
ex 2204 21 96	31					
	61					
	71					
	81					
ex 2204 21 97	11					
	21					
	31					
ex 2204 21 98	11					
	21					
	31					
	61					
	71					
ex 2204 29 93	81					
	10					
						20

		30				
	ex 2204 29 94	21 31 71 81				
	ex 2204 29 95	10 20 30				
	ex 2204 29 96	21 31 71 81				
	ex 2204 29 97	10 20 30				
	ex 2204 29 98	21 31 71 81				
09.1892	ex 2204 21 93	19 29 31	Vini in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol ⁽¹¹⁾	Dall'1.1.2017 al 31.12.2017 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	77 741 300 ⁽¹²⁾	0
	ex 2204 21 94	19 29 31 61 71 81				
	ex 2204 21 95	11 21 31				
	ex 2204 21 96	11 21 31 61 71 81				
	ex 2204 21 97	11 21 31				
	ex 2204 21 98	11 21 31 61 71 81				
09.1893	ex 2204 21 93	19 29 31				
	ex 2204 21 94	19 29 31 61 71 81				

	ex 2204 21 95	11 21 31				
	ex 2204 21 96	11 21 31 61 71 81				
	ex 2204 21 97	11 21 31				
	ex 2204 21 98	11 21 31 61 71 81				
	ex 2204 29 93	10 20 30				
	ex 2204 29 94	21 31 71 81				
	ex 2204 29 95	10 20 30				
	ex 2204 29 96	21 31 71 81				
	ex 2204 29 97	10 20 30				
	ex 2204 29 98	21 31 71 81				
09.1894	2207		Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acqueviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Dall'1.11.2016 al 31.12.2016 Per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12	13 333 80 000	0

(¹) Il volume contingenziale annuo è ridotto della quantità importata nel 2016 nell'ambito del contingente tariffario 09.1811.

(²) Dall'1.1.2018 il volume è aumentato di 7,5 tonnellate annue.

- (³) Il volume contingente annuo è ridotto della quantità importata nel 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari 09.1813 e 09.1815.
- (⁴) Il volume contingente annuo è ridotto della quantità importata nel 2016 nell'ambito del contingente tariffario 09.1817.
- (⁵) Dall'1.1.2018 il volume è aumentato di 60 tonnellate annue.
- (⁶) Il volume contingente annuo è ridotto della quantità importata nel 2016 nell'ambito del contingente tariffario 09.1819.
- (⁷) Dall'1.1.2018 il volume è aumentato di 21 tonnellate annue.
- (⁸) Il volume contingente annuo è ridotto della quantità importata nel 2016 nell'ambito del contingente tariffario 09.1821.
- (⁹) Dall'1.1.2018 al 31.12.2026 il volume è aumentato di 117 tonnellate annue. Dall'1.1.2027 il volume è aumentato di 70,5 tonnellate annue.
- (¹⁰) Il volume contingente annuo è ridotto della quantità importata nel 2016 nell'ambito del contingente tariffario 09.1825.
- (¹¹) Dall'1.9 al 31.12 questo contingente tariffario è disponibile annualmente anche per i vini in recipienti di qualsiasi volume, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol.
- (¹²) Dall'1.1.2018 il volume è aumentato di 741 300 litri annui.
- (¹³) Dall'1.1.2018 il volume è aumentato di 317 700 litri annui.
-